

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 26-05-2020

OGGETTO: PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDIO 2020

IL SINDACO

Visti gli artt. 50, 54 e 7-bis del D.Lgvo 18.08.2000, n. 267;

Vista la Legge 21.11.2000, n. 353, Legge quadro in materia di incendi boschivi;

Visto l'art. 29 del D.Lgs n. 285/1992, nuovo Codice della strada;

Vista la legge n. 289/1981;

Visto il Piano Comunale di Protezione Civile;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23/04/2020 con la quale la Regione Sardegna ha emanato il provvedimento che disciplina le prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di incendio nelle aree e nel periodo a rischio, determinando dal 1^a Giugno al 31 Ottobre 2020 il periodo in cui vige "Lo stato di elevato rischio di incendio boschivo".

Ritenuto indispensabile tutelare la pubblica incolumità nonché l'igiene pubblica, evidenziando e ponendo in essere le misure di prevenzione adottate dalla Giunta Regionale ai fini della salvaguardia e della tutela dell'ambiente, nonché della salute pubblica nel periodo a prevalente rischio per la potenziale proliferazione di insetti e parassiti nocivi per la salute dell'uomo e degli animali;

ORDINA

A) a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, entro il termine del 1^a giugno 2020 a provvedere a.

1. ripulire da fieno, rovi, sterpaglie, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno tre metri, calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima.

2. creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al precedente punto, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati a ricovero bestiame, in larghezza non inferiore a dieci metri.
3. nei fondi destinati a culture cerealicole, creare una fascia arata di almeno tre metri di larghezza, perimetrale ai fondi di superficie superiore a 10 ettari accorpati;
4. nei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate, devono realizzare all'interno del terreno coltivato una fascia lavorata di almeno cinque metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
5. nei terreni siti in aree urbane periferiche, realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al punto 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;

B) ai proprietari e gestori di rifornitori o depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dal centro abitato, entro il termine del 1[^] giugno 2020, di procedere a realizzare intorno ai suddetti rifornitori o depositi, idonee fasce di isolamento, larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell'altezza della catasta di materiale stoccato.

C) Chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, entro il termine del 1[^] Giugno 2020, di provvedere immediatamente alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in sito per scopi protezione del suolo deve essere distribuito in "andane" lungo curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile. Per i tagli successivi al 1[^] Giugno lo sgombero dei materiali deve essere contestuale ai tagli medesimi.

D) I proprietari e i gestori di linee e cabine elettriche, entro il termine del 1[^] giugno 2020 devono immediatamente:

- eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la MT e di un metro per la BT) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi;
- predisporre un piano di manutenzione da attuare all'inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;

I proprietari dei terreni devono consentire l'accesso ai loro fondi per l'esecuzione dei lavori.

E) I proprietari e i gestori di cabine elettriche, a palo o in muratura, se privi di dispositivi con spinterometro e scaricatore, devono provvedere entro il 1[^] giugno 2020, alla ripulitura o inertizzazione della fascia ad esse circostanti per una larghezza o raggio non inferiore a 5 metri.

Tali situazioni devono essere mantenute per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio.

Per quanto non precisato, si richiamano interamente le prescrizioni regionali antincendio consultabili sul sito istituzionale del comune: www.comune.villasantantonio.or.it nella sezione Amministrazione trasparente ==> Informazioni ambientali.

INFORMA

Che nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre 2020 i proprietari ed i conduttori di terreni, giardini, cortili, aie, nonché aree adiacenti a fabbricati appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, possono, sotto la propria responsabilità civile e penale, all'abbruciamento di stoppie, frasche, cespugli, residui di colture agrarie o di altre coltivazioni, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di incolti, solo se muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Stazione Forestale e di Vigilanza Ambientale, competente per il territorio nel quale dovranno effettuarsi gli abbruciamenti.

Coloro che non adempiono alle Prescrizioni Regionali Antincendio risultano inadempienti quindi passibili della sanzione prevista dal successivo periodo;

Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni alle prescrizioni regionali antincendio e alla presente ordinanza saranno punite a norma dell'art. 25 della Delibera della Giunta Regionale n. 22/03 del 23/04/2020 in applicazione della Legge 21/11/2000, n. 353 e della Legge Regionale 27/04/2016, n. 8;

Che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso al T.A.R. nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge n. 1034/1971, oppure entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971

DISPONE

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e trasmessa per l'applicazione delle disposizioni ivi contenute a:

1. Al Comando Stazione Carabinieri – Asuni;
2. Al Comando Stazione Forestale e VV.AA. - Samugheo;
3. Al Comando provinciale VV.FF. - Oristano;
4. Alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo – Oristano
5. Al Servizio Igiene Pubblica ASL n. 5 – Oristano
6. Alla Procura della Repubblica – Oristano.

Il SINDACO
F.to Fabiano Frongia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente atto è stata pubblicato all'Albo Pretorio on-line dell'Ente all'indirizzo www.comune.villasantantonio.or.it per quindici giorni consecutivi.

L'incaricato alla pubblicazione

ORDINANZA DEL SINDACO n.1 del
26-05-2020 COMUNE DI VILLA
SANT'ANTONIO

Si attesta che la presente copia è conforme all'originale.

Il Funzionario

Villa Sant'Antonio lì ...